

Milano



Comune
di Milano

Regolamento per le Onoranze al Famedio

Regolamento per le onoranze al Famedio

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
27.04.1998, Registro delibere n. 34/98.

Art. 1

Il Famedio, situato sulla fronte del Cimitero Monumentale di Milano, è l'edificio destinato ad onorare la memoria dei cittadini milanesi illustri o benemeriti.

Art. 2

Cittadini illustri sono coloro che abbiano meritato per opere letterarie, scientifiche, artistiche o per atti insigni, o che si siano distinti particolarmente nella storia patria.

Cittadini benemeriti sono coloro che abbiano arrecato alla città particolare lustro e beneficio.

Art. 3

Sono considerati cittadini milanesi, ai fini delle onoranze al Famedio, oltre a coloro che siano stati a lungo residenti a Milano o che vi siano nati, anche coloro che si siano particolarmente distinti per opere realizzate nella città.

Art. 4

Gli onori del Famedio possono essere tributati ai cittadini di cui all'art. 1 accogliendone la sepoltura, oppure mediante la collocazione di un monumento funebre o di una lapide commemorativa.

Art. 5

È istituita una commissione consultiva per le onoranze al Famedio composta dal Presidente del Consiglio comunale, che la presiede; dai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale; dall'Assessore alla Cultura; dall'Assessore ai Servizi Civici; dal Direttore del Settore Cultura; dal Direttore del Settore Servizi Civici.

La Commissione si insedia entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio comunale e dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio.

La Commissione si riunisce di regola ogni quattro mesi.

Art. 6

La Commissione ha il compito:

- a) di controllare lo stato di conservazione del Famedio, formulando proposte per lavori di manutenzione o di abbellimento che fossero ritenuti necessari od opportuni;
- b) di proporre di propria iniziativa l'ammissione di cittadini milanesi alle onoranze del Famedio e di esprimere il proprio parere sulle proposte provenienti da altri;
- c) di promuovere nel Famedio manifestazioni, celebrazioni o cerimonie appropriate alla dignità del luogo, e di esprimere parere vincolante sulle domande presentate da istituzioni, enti o associazioni per manifestazioni, celebrazioni o cerimonie da tenersi nel Famedio.

Art. 7

Le spese per la conservazione del Famedio e per le onoranze sono iscritte nel bilancio comunale tra le spese correnti e occorrendo tra le spese in conto capitale del Settore Servizi Civici.